

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Abruzzo, Pescara, 28 settembre 2009, n. 573

La certificazione medica relativa a patologie riguardanti la capacità visiva o l'uso degli arti da parte dell'elettore ha fede privilegiata non solo per la natura dell'infermità, ma anche per la sua specifica capacità invalidante che consente di utilizzare l'istituto del voto assistito.

Omissis

Il risultato elettorale è stato impugnato *omissis* deducendosi la violazione dell'art. 48 della Cost., dell'art. 41 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 ed eccesso di potere per vari profili in relazione alla disposta ammissione al voto assistito di n. 15 elettori nella sezione n. 1, atteso che:

1) le patologie annotate nei relativi certificati medici (richiesti ma non rilasciati dal Comune per motivi di riservatezza e di cui si chiede esibizione, con riserva di proporre querela di falso) non sono di gravità tale da consentire l'applicazione del voto assistito, nè la loro gravità oggettiva ed ostativa all'espressione diretta e personale del voto risulta da annotazioni a verbale da parte del Presidente del seggio elettorale;

2) come da dichiarazioni rilasciate da uno scrutatore e da due rappresentanti della lista dei ricorrenti, una elettrice, al momento del suo ingresso nel seggio elettorale, ha salutato i relativi componenti chiamandoli per nome, malgrado sia stata ammessa al voto assistito "per ipovisus bilaterale e deficit ambulatorio" (tra l'altro, la stessa, come risulta da altre testimonianze, provvede autonomamente alla spesa domestica ed ai pagamenti): a fronte di tali circostanze il Presidente del seggio elettorale non poteva esimersi dall'accertare direttamente la sua effettiva impossibilità ad esprimere personalmente il voto;

3) il Presidente del seggio neppure ha provveduto ad accertare mediante apposita richiesta se gli elettori ammessi al voto assistito avessero "liberamente" scelto il proprio accompagnatore: questa circostanza è confermata dalle dichiarazioni sopra indicate ed il dubbio sulla libera espressione del loro voto è confermato dal fatto che cinque accompagnatori sono parenti entro il terzo grado di alcuni candidati ammessi alla competizione elettorale.

Omissis

Nel merito, i dedotti gravami sono da valutare infondati.

Nel caso specifico i n. 15 elettori ammessi al voto assistito, come si evince dalla copia in atti del verbale di sezione, erano affetti da: ipovisus bilaterale ed impaccio alle mani (1); ipovisus bilaterale, tremore alle mani e deficit deambulatorio (1); ipovisus bilaterale e tremore alle mani (3); paraplegia arti inferiori grave, deficit motorio ed ipovisus bilaterale (1); ipovisus bilaterale grave (retinopatia diabetica) (3); ipovisus bilaterale grave (maculopatia) (1); ipovisus bilaterale e deficit deambulatorio (3); ipovisus bilaterale (cieco parziale) (1); ipovisus grave bilaterale (maculopatia-cataratta) (1).

Tutte le relative certificazioni sono state rilasciate dal dott. X, sanitario all'uopo preventivamente incaricato dalla Azienda USL ...

Le infermità certificate sono, quindi, tutte attinenti alla vista ed agli arti, come previsto dall'art. 41 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, nel testo modificato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1991 n. 271.

Orbene, come più volte chiarito da una consolidata giurisprudenza amministrativa, da cui il Collegio non ha motivo per dissentire, la certificazione medica come sopra rilasciata ha certezza privilegiata non solo per la natura dell'infermità, ma anche per la sua specifica capacità invalidante.

Di conseguenza, la suddetta certificazione è vincolante per il Presidente del seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale concreto impedimento all'espressione materiale del voto così che il medesimo non è tenuto ad effettuare alcuna "prova empirica" per ciò verificare (v.si, in termini, Cons. Stato Sez. V, 31 gennaio 2007 n. 387; 14 novembre 2006 n. 6685 e 17 febbraio 2006 n. 626).

Inoltre, ad avviso del Collegio, certezza privilegiata non ha solo la suddetta certificazione ma anche il verbale della sezione quanto all'effettiva corrispondenza tra le infermità verbalizzate e quelle indicate nei relativi certificati: non essendo stata proposta querela di falso nè (sul punto) per il verbale della sezione nè per i certificati, neppure è necessario disporre l'acquisizione in via istruttoria dei certificati stessi.

Inoltre, è noto principio di diritto che nel processo amministrativo non sono consentite prove testimoniali, come, di fatto, sono da considerare le dichiarazioni depositate al fine di porre in dubbio la rilevanza della infermità certificata per una elettrice ai fini della sua ammissione al voto assistito e ciò a maggior ragione se questa prova è diretta a confutare una certificazione che fa piena prova sino a querela di falso.

Il mancato, esplicito interpello da parte del Presidente di seggio sulla libera scelta dell'accompagnatore non implica

che la scelta stessa non sia stata di tale natura ed un indizio di prova contraria in tal senso neppure può validamente dedursi dalla circostanza che l'accompagnatore sia un parente di alcuni candidati, non essendo ciò affatto vietato dall'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960, anzi la giurisprudenza amministrativa ha da ciò dedotto anche la possibilità che l'accompagnatore sia proprio un candidato e senza possibilità per il Presidente di poter sindacarne la scelta, (v.si Cons, Stato, Sez. V, 13 aprile 1999 n. 421).

Il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.

Omissis